



Ente di gestione delle aree protette
delle **Alpi Cozie**

REGOLAMENTO IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA



Ente di gestione delle aree protette
delle **Alpi Cozie**

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 – finalità del trattamento.....	3
Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza.....	4
CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza.....	5
Articolo 5 - utilizzo del sistema di videosorveglianza.....	5
Articolo 6 – conservazione dei dati.....	5
Articolo 7 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria.....	6
Articolo 8 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa.....	6
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI.....	6



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di gestione degli impianti di videosorveglianza posizionati a tutela delle infrastrutture e all'interno delle Aree di competenza dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie (Aree protette e Siti Natura 2000).
2. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico rientranti nella competenza territoriale possono essere video sorvegliate.
3. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza dell'Ente;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza.
4. Compete al Direttore l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.
5. Compete al Consiglio la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate ed allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.
6. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.
7. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale dell'ente dal presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo 2 – finalità del trattamento

1. L'uso del sistema di videosorveglianza è strumento per la realizzazione dei compiti e delle finalità istituzionali dell'Ente quali individuati dalla Legge regionale (Piemonte) 29 giugno 2009, n. 19. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il servizio di vigilanza dell'Ente svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, l'Ente persegue le seguenti finalità:
 - a) raccolta di dati a carattere scientifico e naturalistico sulla fauna selvatica mediante campionamento della presenza e dell'abbondanza della stessa;
 - b) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate dalla Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE (Habitat) anche attraverso la ricerca di possibili interazioni negative con fattori di derivazione antropica (randagismo canino, bracconaggio ecc.);



- c) monitoraggio dell'attraversamento di strade da parte della fauna durante le ore notturne, al fine di individuare i tratti di tali strade in cui è maggiore il pericolo di incidenti stradali e quindi adottare provvedimenti utili alla tutela sia degli automobilisti che della fauna selvatica;
- d) tutela della sicurezza delle infrastrutture dell'Ente;
3. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per sorvegliare le attività dei visitatori o di quanti si trovino all'interno del territorio gestito. Parimenti l'impianto non potrà essere utilizzato per acquisire informazioni necessarie alla contestazione di violazioni amministrative.
4. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della polizia locale. È in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.
5. Stante l'impossibilità di escludere che le videocamere riprendano persone fisiche, tutte le registrazioni che riguardino una persona fisica saranno cancellate o altrimenti rese inutilizzabili. E' fatto salvo il trattamento imposto da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza

1. Compete al Consiglio designare per iscritto il soggetto responsabile del sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento. È possibile la designazione di più soggetti in relazione alle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza.
2. Il soggetto designato ai sensi del comma precedente assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che la normativa assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza.
3. Il soggetto designato ai sensi del comma 1, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta e per definirne i compiti affidati.
4. Il responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione, e in particolare:
- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza dell'eventuale trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle informazioni da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli stessi;
- c) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- d) custodisce le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono riposti i supporti contenenti le registrazioni;
- e) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;



- f) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento), una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento possa presentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- h) identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
- i) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente informandoli senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- l) adotta ogni misura, anche organizzativa, necessaria a garantire la corretta e lecita gestione del servizio di videosorveglianza.

CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario.
2. È inoltre previsto l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal responsabile del servizio di vigilanza - gestione e conservazione delle risorse naturali, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, lettere a), b) e c), garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc;

Articolo 5 - utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene, di norma, mediante la registrazione del flusso di dati raccolto dalla singola videocamera, in sincronia con la ripresa.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone.
3. È fatto divieto di cancellare o modificare le videoriprese, creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.



Articolo 6 – conservazione dei dati

1. E' esclusa la raccolta intenzionale di qualsivoglia immagine relativa a persone fisiche che si trovino nel raggio di azione delle videocamere.
2. I flussi video raccolti dalle videocamere saranno esaminati dal Responsabile di cui al precedente articolo 3 ovvero da persone dal medesimo espressamente autorizzate, con cadenza trimestrale.
3. I dati personali eventualmente presenti saranno immediatamente cancellati o resi comunque inutilizzabili.

Articolo 7 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi è consentita l'estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli organi di polizia e l'autorità giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.
3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altri Organi di polizia.
4. Nel caso di cui al comma precedente gli Organi di polizia che nello svolgimento della propria attività di indagine, necessitassero di avere informazioni ad esse collegate che fossero contenute nelle riprese effettuate, dovranno avanzare formale richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3. E' fatto salvo quanto contenuto in specifici accordi e convenzioni.

Articolo 8 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa

1. L'Ente rende noto alla collettività l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dello stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o di pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale.
2. Nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, è affissa idonea segnaletica permanente realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dalle Autorità di controllo. Maggiori e più dettagliate informazioni sono rese disponibili sul sito internet dell'Ente.
3. L'Ente rende altresì nota, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e periodico aggiornamento, i siti di possibile installazione di postazioni mobili.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all'interno dell'Unione europea e del nostro Paese in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni delle Autorità di controllo e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria che tratti la materia.



Ente di gestione delle aree protette
delle **Alpi Cozie**

Il presente Regolamento entra in vigore in esecutività all'atto di approvazione dello stesso.